

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 47

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Vitri, Mancinelli, Nobili, Seri, Caporossi,
Mastrovincenzo, Mangialardi, Cesetti e Catena

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELL'OPERA DI GIACOMO LEOPARDI COME TESTIMONIANZA ILLUSTRE DELLE MARCHE

Signori Consiglieri,

Giacomo Leopardi non rappresenta soltanto una delle voci più alte, profonde e universali della letteratura mondiale, ma è anche una delle testimonianze più illustri a livello internazionale della nostra regione. Dedicare una legge regionale alla figura e all'opera del poeta recanatese significa riconoscere e istituzionalizzare il valore inestimabile di un autore che, attraverso i suoi scritti, ha reso immortali il paesaggio e l'identità delle Marche.

Il legame di Leopardi con la sua terra di origine fu totalizzante, complesso e viscerale. Sebbene egli abbia spesso vissuto il proprio "natio borgo selvaggio" con insofferenza e desiderio di evasione, è innegabile che l'orizzonte marchigiano sia stato la matrice estetica ed emotiva di molta della sua produzione poetica e filosofica. Il paesaggio recanatese non è un semplice sfondo, ma è l'anima stessa dei suoi canti. Basti pensare ai celeberrimi versi de *L'Infinito*:

"Sempre caro mi fu quest'ermo colle, / e questa siepe, che da tanta parte / dell'ultimo orizzonte il guardo esclude."

Oppure all'incipit de *Le Ricordanze*, dove il cielo e la terra delle Marche riaffiorano con struggente nostalgia:

"Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea / tornare ancor per uso a contemplarvi / sul paterno giardino scintillanti, / e ragionar con voi dalle finestre / di questo albergo ove abitai fanciullo, / e delle gioie mie vidi la fine."

È proprio in questo albergo e su queste colline che risiede il genio leopardiano, una "testimonianza illustre" che la Regione Marche ha il dovere politico, morale e culturale di tutelare, promuovere e tramandare alle future generazioni, facendone un volano non solo di crescita culturale, ma anche di attrattività territoriale.

D'altronde, l'importanza di istituzionalizzare la valorizzazione del poeta marchigiano trova autorevoli precedenti nella legislazione nazionale. Nel corso del tempo, lo Stato italiano è intervenuto più volte per onorare e promuovere la figura di Leopardi. Tra gli atti più significativi si ricorda l'istituzione nel 1937 del Centro Nazionale di Studi Leopardiani (CNSL) a Recanati, nato in occasione del primo centenario della morte del Poeta, ente divenuto il fulcro mondiale della ricerca e della divulgazione leopardiana. Parimenti, il Parlamento italiano ha varato un'apposita legge nel 1992, la legge 20 gennaio 1992, n. 56, recante "Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo»", che ha stanziato fondi ingenti, tra gli altri, per il recupero dei luoghi leopardiani, per mostre internazionali e per la traduzione e la pubblicazione completa delle sue opere nelle principali lingue. Quindi, accanto all'impegno dello Stato, appare oggi quanto mai necessario un intervento strutturale e diretto della Regione Marche, che assuma la responsabilità primaria di fare rete e sostenere chi, sul territorio, mantiene viva questa eredità.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 esplicita le finalità della proposta. In coerenza con i principi del nostro ordinamento regionale, l'articolo ancora la legge al dettato statutario (art. 5, comma 3, dello Statuto della Regione Marche), ponendo come obiettivo fondante la promozione della figura e dell'opera di Giacomo Leopardi quale "testimonianza illustre delle Marche".

L'articolo 2, invece, individua gli strumenti concreti attraverso cui la Regione intende operare. Il focus principale è il sostegno sistemico alla rete degli enti già impegnati in questa missione, riconoscendo il ruolo di primato e coordinamento del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati. Si prevede inoltre la possibilità di supportare ogni altra iniziativa opportuna al conseguimento della finalità esplicitata nell'articolo 1.

Per garantire la massima autorevolezza, trasparenza e qualità delle iniziative, l'articolo 3 istituisce un apposito Comitato attuativo. La governance è mista, politico-istituzionale e tecnico-scientifica. Il Comitato vede infatti la partecipazione dei vertici regionali (Presidente della Regione e Presidente dell'Assemblea legislativa) e del CNSL, affiancati da tre esponenti di chiara fama della cultura e letteratura italiana, esperti della vita e delle opere del Poeta. Si specifica opportunamente che la partecipazione a tale Comitato è a titolo pienamente gratuito, per non gravare sulle casse pubbliche in termini di compensi ai componenti.

L'ultimo articolo, infine, assicura la copertura economica della legge. Si autorizza uno stanziamento strutturale e pluriennale pari a 50.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028. Tali risorse, collocate nella Missione relativa alle attività culturali, trovano copertura attraverso una razionalizzazione dei fondi destinati all'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Una scelta che sottolinea la volontà di spostare risorse in modo sinergico dal macro-contenitore turistico a un intervento culturale specifico, che produrrà in ogni caso ricadute positive e di eccellenza proprio sull'attrattività turistica della Regione. Per le annualità successive al triennio, lo stanziamento sarà garantito dalle rispettive leggi di bilancio.

Alla luce di quanto esposto, si auspica una rapida e concorde approvazione della presente proposta di legge, per rendere il giusto e doveroso tributo istituzionale a colui che forse più di ogni altro ha saputo portare il nome, le atmosfere e l'anima delle Marche nel mondo.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(commi 2 e 3 dell'articolo 3 ter della l.r. 3/2015; articolo 84 del Regolamento interno – proposta di legge che comporta oneri)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie) ☐
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) ☒
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) ☐

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

Spesa una tantum (o occasionale) ☐

Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)

- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime ☐

- Non obbligatoria

- con indicazione dell'onere a regime ☐
- con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio ☒

Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011) ☐

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUMERO ARTICOLO	RUBRICA	missione	programma	SENZA ONERI	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Finalità	/	/	Senza oneri	/	/	/					
2	Interventi	05	02	/	Nei limiti autorizzati all'articolo 4	Nei limiti autorizzati all'articolo 4	Nei limiti autorizzati all'articolo 4					
3	Comitato	/	/	Senza oneri	/	/	/					
4	Disposizioni finanziarie	05	02	/	50.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro	Legge di Bilancio				
Totale					50.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro					

Modalità di quantificazione:

La quantificazione della spesa è stata effettuata sulla base di iniziative simili dal punto di vista di promozione culturale già realizzate o in corso di realizzazione, ad esempio quelle relative alle celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (legge regionale 23 luglio 2020, n.33) e quelle relative agli interventi per la valorizzazione della figura e dell’opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche (legge regionale 27 marzo 2024, n. 5).

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- Legge Regionale n. 26 del 2025						
	- tabella A Legge Regionale n. 35 del 2021 (capitolo 2070110416)	50.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro			
	- tabella E						
	- altro - specificare _____ (capitolo _____)						
c)	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
totale copertura:		50.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro	-	-	-

Modalità di attuazione☒

L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	05
Programma	02
CNI o capitolo/i esistente/i	2070110416

☐

L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

NO

☐

Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

Si, in quanto le risorse umane e strumentali necessarie, per quanto di competenza della Regione, destinate a sostenere gli interventi previsti dalla proposta di legge sono già in essere.

☐

E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)

NO